

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo  
Fondo Pensione

# TaxBenefit New

È un prodotto di





## SEZIONE I: NORME GENERALI

### Art. 1. Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale costituita con TaxBenefit New - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo istituito da Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito "TaxBenefit New"), così come previsto dall'Art. 13 "Anticipazioni" - (di seguito "anticipazioni") del "Regolamento" di TaxBenefit New.

### Art. 2. Condizioni per ottenere l'anticipazione

2.1 L'anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, nonché al coniuge e ai figli dello stesso, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli dello stesso;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione (di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001);
- d) per ulteriori esigenze indicate dall'Aderente.

2.2 Condizione essenziale per ottenere l'anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, che il periodo di partecipazione dell'Aderente alla forma pensionistica sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione e/o forme pensionistiche individuali per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3 L'anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'Aderente in qualsiasi momento.

### Art. 3. Importo dell'anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:

- 75% della posizione individuale maturata nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente Art. 2;
- 30% della posizione individuale maturata nel caso di cui al punto d) del precedente Art. 2.

3.2 L'erogazione dell'anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

3.3 L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore

agli oneri effettivamente sostenuti e documentati. Allo stesso modo, nel caso in cui l'Aderente od un suo familiare percepisca una analoga anticipazione da altra forma previdenziale o assistenziale e/o in dipendenza di coperture assicurative e/o sul TFR ai sensi dell'Art. 2120 del Codice Civile, l'ammontare complessivo delle anticipazioni percepite non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute. L'Aderente dovrà pertanto attestare, sotto propria responsabilità, il rispetto della condizione di cui sopra mediante apposita dichiarazione da lui sottoscritta.

3.4 L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta, nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.5 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti aggiuntivi alla forma previdenziale da eseguirsi compilando ed inviando a Mediolanum Vita l'apposito modulo.

### Art. 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

4.1 L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'Aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di anticipazione deve essere indirizzata a Mediolanum Vita e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

4.2 Mediolanum Vita provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'anticipazione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'Aderente oppure, su richiesta di quest'ultimo, mediante assegno di traenza.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, Mediolanum Vita invia all'Aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 30 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completa integrazione della documentazione.

4.4 La documentazione prodotta dall'Aderente deve essere in originale o in copia conforme allo stesso. Nel caso di produzione del documento in originale, lo stesso sarà restituito dalla Mediolanum Vita successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei necessari controlli.

4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, Mediolanum Vita non potrà essere ritenuta responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

4.6 Nel caso in cui l'anticipazione venga erogata sulla base di preventivi di spesa, preliminari di compravendita o comunque di documentazione provvisoria e l'Aderente non produca le fatture o ricevute fiscali effettivamente sostenute o l'atto di acquisto entro i termini concordati al momento dell'erogazione, Mediolanum Vita si riserva la facoltà di applicare all'Aderente una sanzione pecuniaria a titolo di penale.

4.7 Qualora l'Aderente abbia acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote stipendio/salario e TFR, Mediolanum Vita dovrà preliminarmente acquisire l'autorizzazione della società finanziaria ad erogare l'anticipazione richiesta ovvero, qualora il contratto di finanziamento risulti estinto, apposita quietanza liberatoria sottoscritta dalla società finanziaria stessa.

## **SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI**

### **Art. 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

5.1 L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (anche se adottati o affiliati), per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione potrà essere erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'Aderente beneficiario della prestazione.

5.3 L'anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'Aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli.

5.4 L'anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.

5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, Mediolanum Vita non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

In caso la richiesta di anticipazione riguardi il coniuge o i figli dell'Aderente, è necessario presentare documentazione comprovante il legame di parentela (es. stato di famiglia contenente specifica indicazione del grado di parentela, estratto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli, documento comprovante l'adozione/riconoscimento).

5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

### **Art. 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli**

6.1 L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli (anche se adottati o affiliati), della prima casa di abitazione, escluse le pertinenze, se acquistate oltre 18 mesi dopo l'acquisto della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, che risulti destinata a residenza o dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'aderente o dei figli. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente

ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente: in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia autentica dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia semplice del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, è necessario produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, è necessario produrre al momento della richiesta: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa relativi allo stesso. Successivamente, entro 30 giorni dall'erogazione, dovranno essere presentate le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

Nel caso la richiesta riguardi l'acquisto della prima casa di abitazione per i figli, dovrà essere allegata, inoltre, documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia contenente specifica indicazione del grado di parentela, estratto dell'atto di nascita dei figli, documento comprovante l'adozione/riconoscimento).

6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'Aderente dovrà informare Mediolanum Vita fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

6.5 L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e

l'Aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. Mediolanum Vita si riserva di richiedere la produzione di opportuna documentazione comprovante i requisiti necessari.

È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione, in caso di separazione legale tra coniugi, da parte di un Aderente che sia già comproprietario dell'immobile assegnato in godimento al coniuge separato.

È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

6.6 L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa. L'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui l'acquisto non venga portato a termine.

#### **Art. 7. Interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione (di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001)**

7.1 L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'Art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.; per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (la detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011).

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli (anche se adottati o affiliati). Si considera prima casa di abitazione quella di proprietà dell'aderente o dei figli, destinata a residenza o dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi degli stessi, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal Regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulta la proprietà dell'abitazione);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c1) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo ultimo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
- c2) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegata, inoltre, documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia contenente specifica indicazione del grado di parentela, estratto dell'atto di nascita dei figli, documento comprovante l'adozione/ riconoscimento).

7.6 L'anticipazione è erogabile in relazione ad interventi preventivati o fatturati nei nove mesi antecedenti la data della richiesta.

### **Art. 8. Ulteriori esigenze dell'Aderente**

8.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'Aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo Pensione non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

8.3 Nel caso di reiterata richiesta di anticipazione, per ulteriori esigenze, si precisa che dovrà essere sempre verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva.



**MEDIOLANUM VITA S.p.A.**

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di

Milano n. 01749470157 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

- Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e

Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n.

055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min.

8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

[www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it)

È un prodotto di

